

*L'eterologa
 può attendere*

Ci vorrà almeno un anno perché la Corte costituzionale torni a pronunciarsi sul divieto di fecondazione eterologa. Ma i giuristi sono d'accordo: una nuova pronuncia è pressoché scontata. Ecco perché.

A PAG. 26

A PAG. **26** | **FECONDAZIONE.** Eterologa: giuristi a confronto sul rinvio della Consulta ai tribunali

Fecondazione: esperti a confronto dopo il rinvio della Corte costituzionale ai tribunali

Eterologa senza paracadute

Ordinanza attesa per il 4 luglio - Ma intanto migliaia di coppie emigrano

La Consulta ha preso tempo ma tornerà a pronunciarsi. Al di là delle facili strumentalizzazioni, la decisione di non decidere sul divieto di fecondazione eterologa - effettuata cioè con spermatozoi od ovociti non appartenenti alla coppia - viene letta dai giuristi di ogni "colore" come un rinvio. Tra chi esulta, come il presidente dei giuristi cattolici **Francesco D'Agostino**, «perché l'eterologa resta vietata e quel divieto garantisce il nascituro», e chi si duole per l'occasione perduta, come **Stefano Rodotà**, corre infatti una consapevolezza comune: non è finita qui, perché i tribunali riformuleranno i quesiti e la questione tornerà ai giudici costituzionali per il verdetto, stavolta definitivo.

Nel frattempo si attendono le motivazioni dell'ordinanza di rimessione ai giudici: il documento è blindato ma sarà depositato

nella Cancelleria della Corte il 4 luglio. Soltanto allora si avranno più dettagli sul ragionamento che ha portato i giudici a "congelare" l'incidente di costituzionalità in attesa di una nuova riformulazione da parte dei tribunali a quo.

Nel merito quindi si dovrebbe entrare tra un anno. Impossibile prevedere l'esito. Ma il compito dei tre tribunali di Firenze, Catania e Milano sarà quello di cogliere nella sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre scorso - sentenza che la Consulta ha indicato come punto di riferimento alla luce del quale riconsiderare la questione - quei segnali che possono far evidenziare seri dubbi di incostituzionalità del "no" assoluto alla fecondazione eterologa imposto dalla legge 40.

Un divieto totale che anche i ginecologi della Sigo contestano. «Esistono specifi-

che condizioni di sterilità in cui l'eterologa dovrebbe essere consentita», dice il presidente **Nicola Surico**. «La donazione dei gameti rappresenta infatti l'unico rimedio disponibile per le donne in menopausa precoce dovuta a patologie invalidanti come l'endometriosi, alle terapie antitumorali e ad alcune malattie genetiche». Non solo: le oltre 2mila coppie che ogni anno vanno all'estero proprio per i trattamenti eterologici non sono tutelate. «Non è disponibile - sottolinea Surico - alcuna informazione né sulle caratteristiche genetiche e sugli accertamenti effettuati sul donatore o sulla donatrice, né sul tipo di trattamento eseguito o sul suo esito. Ma così aumentano abusi e rischi per le future madri e i nascituri».

**Flavia Landolfi
 Manuela Perrone**



Gli interventi precedenti

Ordinanza 369/2006

Dichiarata manifestamente inammissibile, per la formulazione contraddittoria, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge 40/2004 (divieto di diagnosi pre-impianto sull'embrione) sollevata dal tribunale di Cagliari

Sentenza 151/2009

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 40 laddove prevedeva che le tecniche di procreazione devono creare un numero di embrioni necessari «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e del comma 3, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba es-

sere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Con quest'ultima conclusione la Corte ha inoltre introdotto «una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2»: in presenza di rischi per la salute della donna, quindi, gli embrioni possono essere congelati

Ordinanza 97/2010

Dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 40 - sollevate dal Tribunale ordinario di Milano - già quasi tutte risolte dalla sentenza n. 151/2009

